

## **Interrogazione n. 1607**

*presentata in data 30 giugno 2025*

a iniziativa dei Consiglieri Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri

### **Applicazione della tassa regionale di abilitazione ex art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 – richiesta sospensione e disapplicazione**

a risposta scritta

I sottoscritti consiglieri regionali,

premesso che:

- molti giovani neolaureati nelle Marche, abilitatisi alla professione di psicologo, hanno recentemente ricevuto da parte della Regione Marche una richiesta di versamento pari a € 103,00, quale tassa regionale di abilitazione prevista dall'art. 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo Unico delle leggi sull'Istruzione Superiore), come aggiornato dall'art. 189 della L.R. n. 4/2017;
- tale richiesta ha generato disorientamento tra i professionisti perché già gravati da altre spese obbligatorie;

Premesso altresì che per sostenere l'esame di abilitazione alla professione, i neolaureati devono sostenere costi significativi, tra cui:

- € 420,00 per l'iscrizione all'esame di Stato presso l'università;
- € 270,00 per la prima iscrizione all'Ordine professionale;
- un anno di tirocinio post-laurea non retribuito;
- la Regione Marche non partecipa in alcun modo né alla formazione né allo svolgimento dell'esame di abilitazione, che è di competenza universitaria;
- l'art. 189 del R.D. 1592/1933 indicava che gli introiti della tassa venissero destinati alle "Opere universitarie" a favore dell'assistenza agli studenti: istituzioni che oggi non esistono più nella forma originaria;
- da informazioni assunte, gli introiti della tassa verrebbero oggi destinati al finanziamento delle borse di studio, scaricando così parte dell'onere del diritto allo studio proprio su chi si trova nella condizione di maggiore fragilità economica e sta avviando la propria carriera;
- altre Regioni italiane, come la Toscana e l'Emilia-Romagna, hanno disapplicato tale norma, riconoscendone l'anacronismo e l'inequità;

ritenuto che:

tale tassa costituisce oggi un balzello ingiusto e fuori dal tempo, che colpisce giovani professionisti proprio nel momento più delicato dell'inizio della propria attività;

è opportuno che anche la Regione Marche sospenda immediatamente l'applicazione della norma e avvii un percorso normativo per la sua definitiva abrogazione o disapplicazione, restituendo coerenza e giustizia sociale all'impianto regionale sul diritto allo studio e sull'accesso alla professione;

## INTERROGANO

il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore competente per sapere:

- Per quali motivazioni la Regione Marche continua ad applicare la tassa di cui all'art. 190 del R.D. n. 1592/1933, in assenza di un ruolo diretto nella formazione e abilitazione professionale dei soggetti interessati;
- A quanto ammontano gli introiti annuali derivanti da tale tassa negli ultimi 5 anni, e verso quali capitoli di bilancio vengono destinati;
- Se la Giunta regionale intenda sospendere con effetto immediato l'invio delle richieste di pagamento, in attesa di una revisione della normativa;
- Se si intenda procedere alla disapplicazione della norma, sulla scorta di quanto già fatto da altre Regioni italiane;
- Se si stia valutando l'introduzione di esenzioni, rimborsi o forme di tutela per i neolaureati in difficoltà economica o che abbiano già sostenuto onerosi costi di abilitazione;
- Se sono previsti incentivi o sgravi, per chi intenda proseguire il percorso di formazione, mediante la frequenza di scuole di specializzazione come ad esempio quella di psicoterapia, che al momento non risultano compresi tra quelli sostenuti dalla Regione Marche.